

SOCIETA NUOTO BELLINZONA

STATUTO

(aggiornamento: 20 dicembre 2002)

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE

- Art. 1 Sotto la denominazione **Società Nuoto Bellinzona** è stata costituita in data 7 maggio 1942 una società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
E' affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto.
- Art. 2 La S.N.B. si propone di promuovere tutte le attività natatorie riconosciute dalla Fédération Internationale de Natation Amateur. In particolare:
- a) organizza corsi di nuoto nell'ambito di una scuola nuoto;
 - b) permette la preparazione dell'attività agonistica;
 - c) organizza manifestazioni competitive e di propaganda.
- Art. 3 La durata della S.N.B. è illimitata.
La sua sede è quella del presidente.
- Art. 4 La S.N.B. è apolitica, apartitica, aconfessionale e non intende perseguire scopi lucrativi.

MEMBRI

- Art. 5 Possono far parte della S.N.B. membri di ogni età e sesso e di qualsiasi nazionalità.
- Art. 6 I soci si suddividono in tre categorie:
- | | |
|--------------|---|
| ATTIVI | coloro che praticano lo sport del nuoto |
| ONORARI | coloro che con la loro attività si sono distinti in modo particolare per la causa del nuoto e della Società |
| CONTRIBUENTI | coloro che sostengono finanziariamente la Società |
- Art. 7 Tutti i soci hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle tasse sociali.
- Art. 8 Le dimissioni di membro della S.N.B. devono essere inoltrate al Comitato entro il 30 aprile*.
Fino a dimissioni accettate il socio è tenuto ad adempiere agli obblighi finanziari verso la Società.

Modifica accettata nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 9 dicembre 1994.

- Art. 9 La tassa sociale è fissata di anno in anno dall'Assemblea.

La quota di partecipazione dei soci attivi è fissata di anno in anno dal Comitato.

Art. 10 Gli impegni della Società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 La Società Nuoto Bellinzona è retta dai seguenti organi:

- l'Assemblea Ordinaria dei soci
- il Comitato
- la Commissione di Revisione dei Conti

Art. 12 I soci saranno riuniti in Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno al più tardi entro il 31 dicembre* per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Apertura dei lavori: Saluto del Presidente e nomina degli scrutatori**
- b) Lettura e approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;
- d) Lettura dei Rapporti Morale, Sportivo e Finanziario;
- e) Lettura del Rapporto di Revisione dei Conti**
- f) Approvazione dei Rapporti Morale, Sportivo, Finanziario e di Revisione**;
- g) **NOMINE STATUTARIE**
 - del Presidente
 - dei Membri del Comitato;
 - della Commissione di Revisione dei Conti;
- h) Determinazione della quota sociale;
- i) Modifica degli statuti
- l) **RICONOSCIMENTI D'ONORE****
 - nomina di socio onorario;
 - distinzioni particolari nell'attività della Società
 - attribuzione della Coppa Kronauer
 - riconoscimenti
- m) Eventuali
- n) Chiusura dei Lavori Assembleari**

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e per ogni altra decisione è necessaria la maggioranza relativa (metà dei soci presenti + uno).

Qualora il Comitato lo ritenesse opportuno potrà essere convocata un'Assemblea straordinaria che può anche essere domandata da almeno 1/5 dei soci.

In quest'ultimo caso dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla data prevista, precisando l'ordine del giorno.

*** Modifica accettata nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 17 dicembre 1993.**

**** Modifiche accettate nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 9 dicembre 1994.**

Art. 13 A dirigere la Società viene nominato un Comitato composto di:

- 1 Presidente
- 6-14* membri

Il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca e dirige l'Assemblea e le sedute del Comitato. Le funzioni degli altri membri vengono fissate nell'ambito del Comitato.

Il Comitato ha poteri decisionali solo se è presente almeno metà più uno** dei suoi membri.

Di fronte a terzi la Società è vincolata dalla firma collettiva del Presidente e di un membro del Comitato.

I membri del Comitato stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

Ogni candidato a ricoprire la carica di membro di Comitato annuncia per iscritto al Comitato la sua intenzione entro il 31 agosto dell'anno di nomina.**

L'Assemblea può nominare un membro del Comitato solo fra coloro che hanno annunciato la loro candidatura entro i termini previsti.

Il Comitato nomina la Commissione Tecnica ed eventuali altre Commissioni.

*** Modifica accettata nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 22 dicembre 1989.**

**** Modifiche accettate nel corso delle Assemblee Ordinarie del 9 dicembre 1994 e del 20 dicembre 2002.**

Art. 13 bis *

Alle riunioni di Comitato partecipa con diritto di voto il rappresentante degli atleti.

*** Nuovo articolo accettato nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 20 dicembre 1985.**

REVISIONE DEI CONTI

Art. 14 I revisori sono nominati dall'Assemblea Ordinaria per la durata di due anni e non sono rieleggibili. La nomina è regolata in modo che uno di essi assicuri la continuità della presenza in Commissione.*

Essi controllano la contabilità della S.N.B. e allestiscono ogni anno un rapporto per l'Assemblea Ordinaria.

*** Modifica accettata nel corso dell'Assemblea Ordinaria del 21 dicembre 1990.**

SCIoglimento

Art. 15 Lo scioglimento della Società può essere decretato solamente da un'Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo.

Per decretare lo scioglimento occorre il consenso di almeno 4/5 dei soci presenti.

L'Assemblea ha pure il potere di decidere in merito alla destinazione del patrimonio netto della Società in caso di scioglimento della medesima.

Art. 16 Per tutto quanto non è contemplato nei precedenti articoli si rimanda agli statuti della Federazione Svizzera di Nuoto e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 17 Il presente statuto annulla e sostituisce lo statuto del 7 maggio 1942.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 23 dicembre 1981.

Aggiunte e modifiche sono state accettate nel corso di Assemblee Ordinarie tenute

il 20

dicembre 1985, il 22 dicembre 1989, il 21 dicembre 1990, il 17 dicembre 1993, il 9 dicembre 1994 e il 20 dicembre 2002.

SOCIETA' NUOTO BELLINZONA

Flavio Bomio
Presidente

Luca Ferrari
Segretario

Bellinzona, 20 dicembre 2002